

CASS. PEN., SS.UU., 24 FEBBRAIO 2022 (7 LUGLIO 2022), N. 26252

QUESTIONE CONTROVERSA

Se, e in quali eventuali termini, si applichino alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego – comprese quelle dovute a titolo di licenziamento – nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cod. proc. civ., art. 545; cod. pen. 240, 322-ter; cod. proc. pen., art. 321; d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis

SOLUZIONE ADOTTATA

I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato.

* Consigliere della Corte di cassazione